ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 28

Finanziamento degli organi per le prime elezioni

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione dei comitati consolari". Per le successive elezioni, si provvedera' mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 11 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-28-finanziamento-degli-organi-per-le-prime-elezioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it